
REGOLAMENTO



**– ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI
DALLE AZIENDE DEL COMMERCIO,
TURISMO E SERVIZI –**

Indice

Art. 1 – Finalità	1
Art. 2 – Ambito di applicazione TDS	1
Art. 3 – Ambito di applicazione Turismo	1
Art. 4 - Estensioni dell’ambito di applicazione	2
Art. 5 – Esclusioni dall’ambito di applicazione	2
Art. 6 – Attività dei Comitati di gestione	2
Art. 7 - Iscrizione all’Ente.....	2
Art. 8 – Contributi ordinari	4
Art.9 - Scadenza dei pagamenti.....	5
Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni	5
Art. 11 - Versamento annuale anticipato	6
Art. 12 - Cessazione del rapporto di lavoro	6
Art. 13 - Doveri dell’iscritto	7
Art. 14 - Cause di decadenza della qualifica di iscritto	7
Art. 15 - Cessione di azienda	7
Art. 16 - Trasformazione del rapporto di lavoro	7
Art. 17 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili	8

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'iscrizione e la contribuzione all' "ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI – ASTER", di seguito denominato "Ente".

Art. 2 – Ambito di applicazione TDS

1. Assumono la qualifica di iscritti all'Ente i lavoratori dipendenti beneficiari delle prestazioni, in costanza di rapporto di lavoro, ed i relativi datori di lavoro obbligati ai versamenti, ai quali si applica il CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, stipulato da Confesercenti e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, il 6 luglio 2004, o contratti di settori affini, con esplicite previsioni in materia di assistenza sanitaria integrativa.
2. L'obbligo d'iscrizione all'Ente sussiste nei confronti di:
 - a) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno;
 - b) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale;
 - c) Lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Art. 3 – Ambito di applicazione Turismo

1. Assumono la qualifica di iscritti all'Ente i lavoratori dipendenti beneficiari delle prestazioni, in costanza di rapporto di lavoro, ed i relativi datori di lavoro obbligati ai versamenti, ai quali si applica il CCNL del Turismo stipulato da Confesercenti e FILCAMS-CGIL e FISASCAT-CISL, UILTUCS, il 22 luglio 2003, o contratti di settori affini, con esplicite previsioni in materia di assistenza sanitaria integrativa.
2. L'obbligo d'iscrizione all'Ente sussiste nei confronti di:
 - a) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno;
 - b) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale.
 - c) Dal 01 luglio 2009, lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Possono essere iscritti all'Ente i lavoratori dipendenti del settore turismo assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, a condizione che abbiano fatto richiesta per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

Art. 4 - Estensioni dell'ambito di applicazione

1. Possono essere iscritti all'Ente i lavoratori dipendenti dalle organizzazioni socie dell'Ente o dalle relative organizzazioni territoriali.
2. Con *eventuale successiva* disposizione regolamentare, previa intesa tra le parti sociali, potrà essere disciplinata l'iscrizione di:
 - a) altre categorie di lavoratori;
 - b) coloro che, per qualsiasi causa, abbiano perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione;
 - c) familiari dei dipendenti con costo aggiuntivo volontario a carico del dipendente richiedente.

Art. 5 - Esclusioni dall'ambito di applicazione

Non sono iscritti all'Ente i lavoratori con qualifica di "quadro".

Art. 6 - Attività dei Comitati di gestione

I Comitati di gestione, rispettivamente del Terziario, Distribuzione, Servizi e del Turismo, se costituiti, avranno il compito di esaminare le modifiche afferenti all'attività dell'Ente e di formulare proposte al Consiglio Direttivo, in aderenza alle normative dei CCNL di riferimento e alle loro eventuali, successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 7 - Iscrizione all'Ente

L'iscrizione all'Ente Aster presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione delle norme del regolamento e delle loro eventuali successive modifiche, pubblicate sul sito www.enteaster.it.

Al momento dell'iscrizione, le aziende e/o i consulenti da esse delegati, riceveranno a mezzo e-mail la username e la password per i successivi accessi al sistema.

I consulenti possono iscriversi all'Ente in qualunque momento.

Non sono consentite ai consulenti ed alle aziende le operazioni di variazione di frequenza di pagamento, per le quali è sufficiente inviare una e-mail all'Ente con la richiesta di variazione.

L'iscrizione, all'Ente, dell'azienda e dei rispettivi dipendenti, può essere effettuata attraverso la registrazione manuale, nel periodo sopra indicato, o attraverso l'invio, a mezzo mail, sempre nello stesso periodo, di file, elaborati seguendo il tracciato record indicato nel sito www.enteaster.it, nella sezione Help Desk.

1. L'iscrizione all'Ente dei dipendenti deve avvenire entro il mese successivo a quello di costituzione del rapporto di lavoro.
2. All'atto dell'iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva una tantum:

a) CCNL TDS – 6 luglio 2004

I datori di lavoro dei settori TDS verseranno all'Ente una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari a € 30,00 per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o parziale e per gli apprendisti con contratto a tempo pieno o parziale.

In applicazione dell'Ipotesi di Accordo di rinnovo CCNL TDS 15 marzo 2011, la quota una tantum deve essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivono i propri lavoratori all'Ente. La quota una tantum è pertanto legata alle aziende di nuova iscrizione e non ai lavoratori di nuova iscrizione.

Restano, comunque, dovute le vecchie quote una tantum eventualmente non versate alle scadenze previste, relative alle iscrizioni anteriori al 1° marzo 2011.

b) CCNL Turismo 22 luglio 2003

I datori di lavoro del settore Turismo versano all'Ente una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari a € 15,00 per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo pieno; una quota costitutiva una tantum pari a € 8,00 per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo parziale e, dal 01 luglio 2009, per gli apprendisti con contratto a tempo pieno o parziale verseranno, rispettivamente € 15,00 euro e € 8,00.

Le quote costitutive una tantum dovranno essere versate per tutti i dipendenti in forza, mediante bonifico su c/c intestato all'Ente, il quale deve essere scaricato dal sito www.enteaster.it , nella pagina delle scadenze, cliccando sulla scritta "**STAMPA BONIFICO**". Se il bonifico è effettuato utilizzando un modulo diverso da quello stampato dal sito, è necessario indicare la causale di versamento riportata sul suindicato modulo di bonifico stampato dal sito.

Le quote costitutive una tantum, in alternativa, possono essere pagate tramite F24 nello stesso mese e nella stessa riga in cui viene versato il primo contributo per il nuovo lavoratore.

Art. 8 – Contributi ordinari

1. Il versamento dei contributi, entro i termini e con le modalità previste, costituisce, con il pagamento della quota Una Tantum, condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni. È possibile stampare una ricevuta dei pagamenti effettuati, dalla pagina dei PAGAMENTI sul sito www.enteaster.it .
2. I contributi vanno versati all'Ente Aster con cadenza mensile, attraverso la compilazione del modello F24, seguendo le scadenze previste dall'Agenzia delle Entrate. Le aziende possono scegliere di versare annualmente tramite bonifico con scadenza fissata al giorno 30 del mese di novembre.

a) CCNL TDS – 6 luglio 2004 e successivi rinnovi

Per ciascun lavoratore, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, il contributo da versare è pari ad € 10,00 mensili (€ 120,00 annui) a carico del datore di lavoro e, a decorrere dal 01 gennaio 2012, pari ad € 2,00 mensili a carico del dipendente. Pertanto, il contributo ordinario ammonta ad € 12,00 mensili (€ 144,00 annui).

A decorrere da aprile 2025 il contributo da versare sarà pari ad € 15,00 mensili (€ 13 a carico dell'azienda ed € 2 a carico del dipendente).

Per le aziende che versano annualmente, l'annualità ottobre 2024/settembre 2025 sarà pari ad euro 162, dall'annualità successiva l'importo annuale sarà pari ad euro 180 .

b) CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successivi rinnovi

I datori di lavoro del settore Turismo verseranno un contributo mensile, pari ad € 10,00 (€ 120,00 annui), per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo pieno, a tempo parziale e dal 01 luglio 2009 con contratto di apprendistato. A decorrere dal 1° febbraio 2018 l'importo mensile da

versare a carico dell'azienda ammonta ad 11,00 €. Tale importo viene incrementato di un ulteriore euro a partire dall'1 gennaio 2019 (€ 12,00 mensili).

Dal 1° gennaio 2027 l'importo da versare per ogni dipendente sarà pari a € 15 mensili (€180 annui), interamente a carico dell'azienda.

Art.9 - Scadenza dei pagamenti

A partire dal 13/01/2015 le aziende effettueranno i versamenti utilizzando come mezzo il modello F24, con frequenza mensile, salvo quanto previsto dal successivo Art. 11.

La contribuzione all'Ente potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i CCNL.

La quota di iscrizione una tantum deve esser pagata dal datore di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo a quello della iscrizione.

Dal 13/01/2014 i contributi Aster possono essere versati con frequenza mensile attraverso il Modello F24 (inserendo la Causale Contributo: **1AST**), o con frequenza annuale a mezzo bonifico, scaricabile dal sito www.enteaster.it.

Il ritardato pagamento del contributo ordinario per oltre un trimestre comporta la sospensione immediata delle prestazioni da parte dell'Ente. La sospensione delle prestazioni per un trimestre comporta la cancellazione della posizione assicurativa del dipendente interessato.

In caso di frequenza di pagamento mensile, i contributi arretrati devono essere versati obbligatoriamente tramite bonifico.

Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni

L'anno assicurativo di Aster decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

1. In caso di prima iscrizione, il diritto alle prestazioni, per i soggetti in regola con il pagamento dell'una tantum e del contributo, decorre dal primo giorno del quarto mese da quello a cui il pagamento si riferisce. Analoga decorrenza viene applicata al caso di re-iscrizione successiva ad un periodo non coperto da contribuzione.
2. L'aspettativa non retribuita (esclusi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge 300 del 1970) o la CIGS di norma equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente,

per la durata dell'aspettativa o della CIGS, salvo che l'azienda, per accordo sindacale o per sua volontà, non prosegua i versamenti. In ogni caso, al termine della sospensione, l'azienda riprenderà i versamenti e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese successivo la ripresa del pagamento.

Art. 11 - Versamento annuale anticipato

Su esplicita richiesta dell'azienda all'Ente, al momento della prima iscrizione o nel mese di ottobre di ogni anno, sarà possibile, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente stesso, effettuare il versamento con frequenza annuale tramite bonifico bancario.

Anche nel caso di versamento annuale le prestazioni avranno decorrenza con le medesime modalità di cui al precedente articolo 10 comma 2.

Per le aziende che richiedono il versamento annuale, il pagamento del contributo ordinario deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico stampabile dalla pagina delle scadenze sul sito www.enteaster.it entro il **30 novembre**.

In caso di nuova azienda, o dipendente iscritto in corso d'anno, l'azienda che versa annualmente deve effettuare un bonifico stampabile dalla pagina delle scadenze sul sito www.enteaster.it entro il mese successivo alla data dell'iscrizione. Tale pagamento corrisponde al rateo calcolato in base al mese d'iscrizione fino al settembre successivo.

Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 12 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. L'azienda dovrà comunicare l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto, registrandola manualmente sul sito o tramite file .txt.
2. Nel caso di mancata segnalazione della cessazione entro il mese successivo alla chiusura del rapporto di lavoro, è possibile inviare la comunicazione all'ente tramite e-mail.
3. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'ex-dipendente rimarrà in copertura assicurativa per ulteriori TRE mesi, a compensazione dei tre mesi iniziali di carenza.

Art. 13 - Doveri dell'iscritto

L'iscrizione all'Ente implica l'accettazione integrale delle disposizioni che ne regolano il funzionamento.

Art. 14 - Cause di decadenza della qualifica di iscritto

L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente;
- b) cessazione, per qualsiasi causa degli iscritti medesimi;
- c) esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità, abusi;
- d) Raggiungimento dei 75 anni di età.

Art. 15 - Cessione di azienda

Nel caso in cui il datore di lavoro ceda l'attività e il rapporto di lavoro prosegua con il nuovo datore di lavoro le prestazioni continuano ad operare senza soluzione di continuità a condizione che il nuovo datore di lavoro comunichi all'Ente il subentro entro 30 giorni e si faccia carico del pagamento degli eventuali oneri contributivi arretrati.

Qualora non comunichi il subentro entro il termine di 30 giorni, ovvero non intenda farsi carico degli eventuali oneri contributivi arretrati, il nuovo datore di lavoro deve procedere ad una iscrizione ex novo dei suoi dipendenti e il diritto alle prestazioni in corso deve pertanto intendersi decaduto causa cessazione del rapporto di lavoro.

In entrambe le ipotesi sopra citate l'azienda subentrante non è tenuta a versare le quote una tantum dei dipendenti già iscritti all'Ente

Art. 16 - Trasformazione del rapporto di lavoro

Le variazioni di tipo di rapporto (passaggio da part time a full time e viceversa), vanno comunicate all'Ente a mezzo mail.

Art. 17 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e/o dai consulenti saranno trattati dagli Organi di Aster secondo le modalità ed entro i limiti previsti in materia di protezione dei dati personali italiana, tra cui il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, ed europea, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679.